

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: Registro delle Imprese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

AREA SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

**OGGETTO: SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE AL FINE DELLA
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 51 SOCIETÀ DI
CAPITALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 40 COMMA 2 DL 76/2020
CONVERTITO IN L 120/2020**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Vicenza, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 3 del 16 marzo 2023;

VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 6 del 26 maggio 2020;

VISTA la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Vicenza, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 126 del 1° dicembre 2022, in cui sono state individuate le seguenti Aree dirigenziali: Area Funzioni di Staff attribuita al Segretario Generale, Area Servizi anagrafico-certificativi, Area Servizi di Regolazione e Promozione territorio imprese, Area Gestione delle Risorse;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 77 del 28 novembre 2023 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa a far data dal 1 febbraio 2024" che ha modificato alcune unità operative;

VISTO che con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 19 settembre 2023 il dr. Michele Marchetto è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Vicenza a decorrere dal 27 settembre 2023;

VISTO che con la deliberazione n. 154 del 2 dicembre 2025 la Giunta ha assegnato al Segretario Generale, dr. Michele Marchetto, la dirigenza ad interim dell'Area Servizi anagrafico-certificativi, a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 31 agosto 2028 e ha confermato tutti gli incarichi del Segretario Generale precedentemente assegnati con la deliberazione n. 115 del 28 settembre 2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 221 del 26/11/2014, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza;

VISTI l'articolo 8, L. n. 580/1993 e il regolamento attuativo adottato con DPR n. 581/1995;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Regolamento Camerale "per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio relativi al registro delle imprese e al Repertorio delle notizie economico o amministrative"¹ e la direttiva del Conservatore del registro imprese prot. n. 0044764/U del 04/06/2021;

RICHIAMATO l'art. 40 del DL 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e successive modifiche, il quale, ai commi 2 e 3, dispone che «2. *Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:*

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.»;

RILEVATO che l'Ufficio ha individuato 51 società di capitali, di seguito elencate, che presentano i seguenti elementi indice di non operatività, ovvero:

- mancato compimento di atti di gestione e assenza di domande presentate al registro delle imprese da almeno cinque anni;
- omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
- omessa presentazione della dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci tenuto dalla società fino al 31/03/2009, ai sensi dell'art. 16 comma 12-undecies L n 2 del 28/01/2009;
- Partita IVA cessata in Agenzia delle Entrate;
- mancato pagamento del diritto annuale da almeno cinque anni;

RICHIAMATI gli articoli 8, comma 3, della legge n 241/1990 e 8 del "Regolamento Camerale per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio nel registro delle imprese e nel REA"¹, in base ai quali la comunicazione dell'avvio del procedimento d'ufficio, qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per l'elevato numero dei destinatari, può essere effettuata mediante pubblicazione all'Albo Camerale, tenuto con modalità telematiche ai sensi dell'art. 32 L n 69/2009;

¹ Regolamento approvato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e successivamente modificato dalla Giunta Camerale con delibera n. 84 del 21/07/2022, ratificata dal Consiglio Camerale con modifiche con delibere n. 8 e 9 del 29/09/2022

RICHIAMATA la Direttiva del Conservatore del registro delle imprese, prot. n. 0044764/U del 04/06/2021, con la quale è stato determinato che, qualora le imprese interessate non abbiano provveduto all'iscrizione del proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese, – in ottemperanza agli articoli n. 16 comma 6 DL 185/2008 e n. 5 comma 1 DL 179/2012 – l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alle comunicazioni inerenti i procedimenti d'ufficio di cancellazione, previsti dal DPR n 247/2004, dagli articoli 2490 c.c., 37 e 40 del DL 76/2020 mediante:

«a) pubblicazione dell'avviso e/o del provvedimento all'Albo on line della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;

b) iscrizione della notizia relativa all'avvio del procedimento d'ufficio o del provvedimento sulla posizione dell'impresa.

2) le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L n 241/1990 e s.m.i., la comunicazione personale, al domicilio digitale e/o mediante spedizione di raccomandata A/R, agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale e finale dei procedimenti di cancellazione d'ufficio;

3) nel caso le imprese e/o i soggetti obbligati all'adempimento dispongano di un domicilio digitale (PEC) valido ed attivo risultante dal Registro delle Imprese o dall'elenco INI-PEC, l'Ufficio deve sempre esperire il tentativo di notifica della comunicazione di avvio o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale o finale del procedimento alla casella certificata iscritta nel Registro delle Imprese.»

VISTO che dette modalità sostituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L n 241/1990 e s.m.i., la comunicazione personale, al domicilio digitale e/o mediante spedizione di raccomandata A/R, dell'avvio del procedimento agli interessati;

VERIFICATO che alla data odierna dette società risultano ancora iscritte nel registro delle imprese e non è stata presentata alcuna domanda volta all'iscrizione della causa di scioglimento e di liquidazione e conseguente richiesta di cancellazione;

ACCERTATO che risultano presenti i presupposti indicati dall'art. 40 DL 76/2020 convertito in L 120/2020;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio del Registro delle Imprese e la legittimità del provvedimento:

DETERMINA

1) di accertare, per i motivi dinanzi indicati, la causa di scioglimento senza liquidazione prevista dal secondo comma dell'art. 40 DL 76/2020, convertito in L 120/2020, per le 51 Società di seguito elencate;

2) di iscrivere d'ufficio nel Registro delle Imprese lo scioglimento senza apertura della liquidazione delle Società elencate, con effetto dalla data di iscrizione del presente provvedimento nel registro delle imprese;

3) di notificare il presente provvedimento alle Società in elenco, prive di un proprio domicilio digitale valido e attivo iscritto nel registro delle imprese, mediante pubblicazione dello stesso all'Albo camerale Online per 30 giorni consecutivi;

4) di comunicare il presente provvedimento agli amministratori delle società indicate, mediante pubblicazione all'Albo camerale per 30 giorni consecutivi, in assenza di un proprio domicilio digitale personale comunicato in INAD o INIPEC;

5) di assegnare agli amministratori **un termine di sessanta giorni** dalla comunicazione di cui al punto 4) per:

- presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività,

- presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti o non depositati ai sensi di legge, vale a dire:

a) deposito dei bilanci di esercizio relativi a tutti gli esercizi chiusi per cui non risulta ancora effettuato il deposito ai sensi dell'art. 2435 cc;

b) comunicazione dei dati relativi ai soci iscritti nel libro soci alla data del 31/03/2009, ai sensi dell'art. 16 comma 12-undecies, L 2 del 28/01/2009;

6) di procedere, con successivo provvedimento del Conservatore, decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto 4), alla cancellazione dal Registro delle Imprese delle Società, che, previa verifica della mancanza di beni iscritti in pubblici registri, non avranno presentato l'istanza motivata di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti e fatti non iscritti e non depositati ai sensi di legge;

7) di informare che, entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione delle comunicazioni di cui ai punti 3) e 4), è possibile presentare ricorso davanti al Giudice del Registro delle Imprese, nominato presso il Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 40, comma 7, DL n 76/2020 – L n 120/2020.

8) Elenco delle società oggetto di scioglimento ai sensi dell'art. 40 comma 2 DL 76/2020:

N	REA	CF	DENOMINAZIONE
1	160998	00789280245	HOLYDAY IMMOBILIARE S.R.L.
2	173376	00863170247	RACE - RACING ENGINEERING S.R.L.
3	306048	01994240743	IAIAUTO S.R.L. UNIPERSONALE
4	315384	02100450309	IMMAGINE S.R.L.
5	308191	02121550988	FRA.BE S.R.L.
6	211308	02165460243	DALCO - S.R.L.

N	REA	CF	DENOMINAZIONE
7	212188	02172420248	M C A SERVICES S.R.L.
8	234040	02307540266	ANTICORIENT - IRAN GROUP S.R.L.
9	298087	02328820986	COLUMBUS CAR S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
10	302106	02363950243	IL CASOLARE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
11	227534	02376380248	GESTISPORT S.R.L.
12	233042	02454360245	HHP - S.R.L.
13	235465	02498020243	OROMAESTRO S.R.L.
14	268771	02714990245	KRONOS SERVICE S.R.L.
15	272706	02757100249	SERVICE G.P.M. S.R.L.
16	273594	02774680249	DOMUS NOVA S.R.L.
17	274657	02785940244	CMP - COMMERCIO MATERIE PRIME S.R.L. - UNIPERSONALE
18	278848	02832070243	RABBIT S.R.L.
19	282352	02873970244	CLUB COMPANY S.R.L.
20	281642	02876290244	QUALITY AIR S.R.L.
21	281577	02876540242	EURIST SRL - UNIPERSONALE
22	282055	02880610247	FLYPROGET S.R.L.
23	282035	02883610244	SOFTIMA 2001 S.R.L.
24	285368	02925450245	JAM STUDIO S.R.L.
25	289786	02986070247	GES.TE.NA. S.R.L.
26	291515	03009110242	KAT S.R.L.
27	295948	03056170248	LEATHER TREND S.R.L.
28	296164	03063930246	COSTRUZIONI KI S.R.L.
29	238820	03072070265	A.D.R.I.A. IMPORT-EXPORT S.R.L.

N	REA	CF	DENOMINAZIONE
30	297966	03083940241	LAVORAZIONE PELLI ELENA S.R.L.
31	297945	03086080243	TRADING CAR S.R.L. - UNIPERSONALE
32	298180	03086300245	GARC SRL UNIPERSONALE
33	298260	03092310246	NETWORK SRL
34	298862	03099780243	UNISTUDIO SRL
35	299781	03111950246	AGIELLE S.R.L.
36	300313	03117010243	CMD S.R.L.
37	300217	03117090245	MAPI S.R.L. UNIPERSONALE
38	301477	03133470249	SERVICE S.R.L.
39	302531	03145170241	IGP ITALIA S.R.L.
40	303169	03153860246	APE MAIA S.R.L.
41	303904	03166510242	I MALTRAVERSI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
42	304814	03177430240	NEW LIGHT S.R.L.
43	306609	03199140249	ALBERGO RISTORANTE CONCA VERDE S.R.L.
44	309484	03235570243	MAX CARGO SERVICES S.R.L.
45	309703	03239690245	S.C.V.I. S.R.L.
46	309774	03241920242	LA RUMBA CUBANA SRL
47	323835	03416730244	R.P.A. SRL
48	323854	03416770240	SANTINI AUTO S.R.L.
49	324120	03420360244	PRO - AQUA GROUP SRL
50	312070	04626200721	AGRICOLA DEL SOLE S.R.L.
51	293036	06371121002	STE.ROS. - S.R.L. UNIPERSONALE

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
Conservatore del registro delle imprese
(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni